



Ministero dell'istruzione
Istituto Comprensivo Statale Cremona Cinque
Via San Bernardo, 1 – 26100 CREMONA - Tel. 0372/454205 - 434815 fax 0372/590037
Sito web: www.cremonacinque.edu.it - **e-mail:** cric82300b@istruzione.it
Posta elettronica certificata: cric82300b@pec.istruzione.it

All'attenzione dei docenti
dell'I.C. Cremona Cinque

Cremona, 14 gennaio 2020

Oggetto: indicazioni e normativa sulla valutazione/ammissione classe successiva in previsione degli scrutini – alunni non italofofoni

Cari docenti,

in vista degli imminenti scrutini al termine del primo quadrimestre, vorremmo condividere alcune riflessioni/indicazioni didattiche e giuridiche in merito alla valutazione delle alunne e degli alunni delle nostre scuole primarie e della nostra scuola secondaria di primo grado, che speriamo possano esservi utili in vista dei prossimi scrutini.

Nel pieno rispetto dell'autonomia dei consigli di interclasse/classe, sottolineiamo quanto la normativa descriva una prospettiva valutativa che considera il voto come parte di un **processo complesso che comprende molti aspetti diversi** e che trova il suo significato all'interno della **costruzione di un percorso volto al raggiungimento del successo formativo** di ogni bambina e ogni bambino avendo **particolare attenzione per ogni tipo di fragilità**.

Valutare significa, come ben sapete, anche **predispone osservazioni strutturate, avviare riflessioni condivise all'interno del team nonché predisporre strumenti e passaggi autovalutativi e formativi** grazie ai quali i bimbi/ragazzi possano considerarsi non un oggetto valutato ma un **sogetto attivo coinvolto nel processo**: l'autovalutazione è nodale anche per noi docenti, laddove una pratica autovalutativa è funzionale e necessaria alla crescita personale e professionale.

Favorire il successo formativo significa aver dato prova di aver messo in campo **tutti gli strumenti** e le strategie che consentano l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze **adeguate alle possibilità di ciascuno**: la valutazione, in quest'ottica diventa **atto di promozione dell'altro**, ovvero di promozione delle sue capacità - dopo aver fatto un bilancio condiviso **sui punti di forza** sui quali puntare e i punti di **debolezza da "sanare"** - le potenzialità e le possibilità di crescita.

L'espressione numerica del voto finale **non si può limitare al mero calcolo della media delle verifiche proposte, ma deve essere il punto di arrivo e di ri-partenza di un percorso valorizzante per l'alunno**

e di cui l'alunno ha **compreso il significato**: se il bimbo/a vive la valutazione come afflittiva allora significa che la scuola non ha saputo far comprendere che la valutazione è un'occasione di crescita.

La valutazione secondo la normativa:

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 1 Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze

2. La valutazione e' coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

Art. 2 Valutazione nel primo ciclo

1. omissis

2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Vogliamo di seguito richiamare la normativa rispetto all'ammissione alla classe successiva:

Art. 3 Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Art. 6 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

1. omissis

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, **con adeguata motivazione**, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, **attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.**

NB: Come specificato nella Circolare ministeriale prot. n.1865 del 10/10/2017

Oggetto: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con **voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.** Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. i docenti della classe. in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'articolo 6 del decreto legislativo Il. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. **L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta. in via generale. anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e. nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.** In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza;

La non ammissione alla classe successiva deve, quindi, essere un **atto motivato**, condiviso con i docenti del consiglio di classe (e **inserito in un percorso in cui sia coinvolta la famiglia**, questo perché è difficile attivare strategie efficaci senza un'alleanza con i genitori/tutori dei minori a noi affidati). Inoltre **l'eventuale non ammissione deve essere accompagnata da una documentazione completa e chiara del percorso attivato per l'alunno, finalizzato al recupero delle sue fragilità. Percorso che deve essere esplicitato a tutti gli interessati (alunno/a e famiglia) e sottoposto a verifica e valutazione e/o revisione per essere adattato alle esigenze formative dell'alunno qualora per esempio non dia i frutti sperati.**

Vorremmo sottolineare, infine, che il testo legislativo del 2017 per ciò che concerne la scuola secondaria di primo grado (vd. sopra) disponendo la possibilità dell'ammissione anche laddove "in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione"; **ci costringe a riflettere sulla ratio della legge che è quella di promuovere prima di tutto il diritto all'apprendimento** nell'interesse del minore, sottolineando implicitamente che esso si realizza **personalizzando i percorsi di apprendimento anche guardando "oltre l'anno scolastico"**.

Per ciò che concerne i bimbi non italo-foni, non cittadini italiani e comunque di cultura altra ricordiamo quanto già tutti i docenti conoscono ovvero che:

- 1) la maggior parte dei bimbi/e **segue un Percorso Scolastico Personale (PSP)** per almeno 2 anni scolastici, come da nostro Protocollo Didattico I 2 anni scolastici di riferimento devono essere reali, considerando eventuali viaggi migratori al seguito della famiglia, che frammentano la scolarità;
- 2) **sono da considerarsi programmazioni personalizzate** non solo PSP da Protocollo Didattico e Piani Didattici Personalizzati (PDP) previsti dalla normativa che tutela gli alunni con Bisogni Educativi Specifici (BES), ma **anche le semplificazioni linguistiche utilizzate durante lo svolgimento delle attività.**
- 3) l'utilizzo di tecniche e azioni di semplificazione possono essere indicate nell'Agenda di Programmazione di Team con diciture semplici quali: l'alunno/a segue un percorso personale per la semplificazione linguistica; eventuali note inserite nel registro elettronico andranno segnate nel campo non visibile ai genitori di classe.
- 4) **l'azione personalizzata deve essere comunicata/concordata con le famiglie.**
- 5) a fronte di programmazioni personalizzate devono essere **svolte verifiche personalizzate**: le programmazioni **personalizzate devono essere stese adeguando il testo di studio alle esigenze di semplificazione linguistica**, non di contenuto, rispettando le regole diffuse con materiali specifici e divulgati attraverso la Commissione Intercultura, che sono in uso nel nostro Istituto da molti anni;
- 6) le **verifiche personalizzate devono essere stese in armonia con la semplificazione linguistica seguita per la programmazione personalizzata**; i tempi per l'esecuzione delle verifiche devono essere più estesi; deve essere dato maggior peso alle verifiche orali rispetto alle verifiche scritte.

7) nella programmazione per competenze devono essere privilegiate e/o **prevalenti le strategie e le metodologie inclusive utilizzate per l'organizzazione di gruppi d'apprendimento** che favoriscano le competenze di comunicazione verbale e scritta.

8) per quanto attiene le discipline di studio si ricorda che il lavoro domestico (compiti e studio autonomo) non deve essere considerato al fine del raggiungimento dell'obiettivo minimo poiché spesso le famiglie degli alunni di cultura altra non sono in grado di sostenere i figli in questo impegno e pertanto a partire dalla classe 3 della scuola primaria è necessario svolgere attività per la lingua dello studio in modo costante.

Ricordiamo a tutti che la valutazione del comportamento non deve in alcun modo influire su quella delle singole discipline e viceversa: il voto di condotta attiene alle competenze sociali e di cittadinanza acquisite nel corso degli studi

Ricordiamo infine che il voto finale assegnato ai nostri ragazzi/e e bimbi/e e le connesse motivazioni sono un **atto amministrativo**. Qualora si decidesse di non ammettere uno studente alla classe successiva occorrerà dunque che le motivazioni e il percorso didattico adottato **siano fondate scrupolosamente con ampia documentazione in ordine a quanto messo in campo dalla scuola** per lo studente stesso. Vi invitiamo a leggere **il testo normativo con attenzione**, testo che - più di tante circolari - può chiarire il senso di questa indicazione per i prossimi scrutini.

Sperando di aver fatto cosa gradita a tutti e tutte nel condividere quanto prescrive la legge abbiamo colto l'occasione per fare luce su alcuni tratti salienti del nostro lavoro offrendo, ci auguriamo, alcuni spunti di riflessione e indicazioni preziose per il lavoro di ciascuno.

Buon lavoro

Francesco Camattini, Marcella Maffezzoni, Sergio Pillitteri e Gennaro Coretti